

che più volte la giurisprudenza di legittimità ha auspicato, specialmente con riguardo ai delicati rapporti tra commissioni di inchiesta e autorità giudiziaria, essere ispirati al principio di leale collaborazione (per prima la sentenza n. 231 del 1975 che ha fatto riferimento ad una “doverosa collaborazione tra organi di poteri distinti e diversi, per fini di giustizia”).

In ossequio al medesimo principio ed in attuazione dello specifico obbligo di riferire all'autorità giudiziaria circa le notizie di reato eventualmente apprese nell'esercizio delle funzioni, la Commissione, ha proceduto alla trasmissione alla Procura della Repubblica degli atti da cui emergono comportamenti che possono essere ricondotte a fattispecie delittuose.

L'acquisizione documentale è inoltre avvenuta in occasione del deposito spontaneo da parte di persone sentite in Commissione, contestualmente o successivamente, che vi hanno provveduto personalmente o a mezzo di legali rappresentanti. Agli atti della Commissione c'è, poi, il materiale documentale proveniente dai sequestri nonché, in generale, dall'attività di indagine come, per esempio, l'acquisizione dei tabulati telefonici che, nelle diverse circostanze, la Commissione ha provveduto a disporre con decreto nei confronti di utenze intestate a persone, uffici, attività commerciali e postazioni telefoniche pubbliche.

L'UTILIZZO DELLA P.G.

Malgrado da una parte della dottrina sia stata posta in dubbio la possibilità delle Commissioni parlamentari di inchiesta di disporre direttamente della polizia giudiziaria, sul rilievo che, se queste impartissero ordini direttamente ad ufficiali ed agenti, facendo leva anche sul rapporto di subordinazione di questi ultimi nei confronti del Governo, si metterebbe in grave pericolo l'indipendenza della magistratura, si è invece posto in rilievo da parte della prassi parlamentare che, rientrando tra i poteri dell'autorità giudiziaria anche quello di disporre direttamente delle forze di polizia, ai sensi dell'art. 109 Cost., il combinato disposto di tale disposizione con l'art. 82, debba leggersi nel senso dell'estensione della previsione agli organismi parlamentari.

Coerentemente con questa ricostruzione, la Commissione Alpi-Hrovatin, si è avvalsa, in un primo momento, del contributo dei soli consulenti appartenenti alle forze di polizia che hanno instaurato rapporti di attiva collaborazione con i rispettivi corpi di appartenenza per il compimento di singole operazioni (ad esempio le perquisizioni effettuate nel maggio 2004 presso le sedi della RAI o l'analisi fotografica effettuata dal Nucleo operativo dei Carabinieri), e, successivamente, del diretto supporto operativo e logistico dei corpi, come nel caso del Nucleo provinciale di polizia tributaria di Roma, indicato dal Comandante Generale della Guardia di Finanza Gen. Roberto Speciale, che hanno contribuito all'esecuzione di varie attività di polizia

giudiziaria, ed in particolar modo le intercettazioni telefoniche, di cui hanno curato anche la trascrizione.

PERIZIE

Fin da subito in Commissione è stato chiaro che, malgrado le ingenti difficoltà derivanti dal molto tempo trascorso, sarebbe stato necessario avvalersi di questo prezioso strumento di indagine per tentare di far luce sulle numerose e diverse circostanze non ancora acclarate. Ai sensi dell'art. 220 del codice di procedura penale, infatti, la perizia è disposta qualora occorra svolgere indagini o acquisire dati o valutazioni che richiedano specifiche competenze tecniche, scientifiche o artistiche; si configura, dunque, come una sorta di "testimonianza tecnica", utile per esprimere valutazioni, comunicare conoscenze generali e riferire osservazioni particolari. La Commissione di inchiesta ha dunque, nei diversi casi, proceduto innanzitutto con un provvedimento di nomina del consulente tecnico per il conferimento allo stesso dell'incarico, contenente anche la formulazione dei quesiti nonché, di solito, la concessione di un termine per la conclusione dei lavori peritali. La risposta dei periti ai quesiti viene data mediante il deposito entro detto termine di una relazione scritta, nella quale i tecnici evidenziano quali dati sono stati assunti ed esprimono le proprie valutazioni in merito. A detta relazione segue, di norma, una esposizione orale di fronte all'organo parlamentare nella forma dell'audizione, durante la quale possono trovare risposta eccezioni, richieste di chiarimento o di approfondimento, anche attraverso l'esperimento di confronti se necessario.

Prima tra tutte è stata disposta la consulenza medico legale e balistica rimessa al prof. Vincenzo Pascali e all'*equipe* dell'istituto di medicina legale dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma per ricostruire la dinamica dell'evento omicidiario e sciogliere i dubbi circa le modalità con le quali il colpi mortali sono stati inferti, con particolare attenzione all'accertamento della circostanza che si sia trattato di colpi esplosi a distanza ovvero a contatto. A tal fine il prof. Pascali è stato autorizzato a procedere alla riesumazione del cadavere della giornalista italiana (analoga operazione non è stata possibile per il collega Hrovatin dal momento che il corpo era stato già cremato), ad avvalersi di un esperto balistico (successivamente individuato nella persona di Andrea Tomei del *Forensic Science Service* di Londra) nonché ad ispezionare ogni oggetto o documento utile alla ricostruzione del fatto. In applicazione dei principi sul contraddittorio nel procedimento penale, dell'inizio delle attività peritali è stato dato avviso all'avvocato della famiglia Alpi, affinché questi fossero messi nella condizione di nominare un consulente tecnico di parte per partecipare alle operazioni stesse.

Quando poi, nel settembre del 2005, è stata rintracciata da un consulente della Commissione e successivamente trasportata a Dubai (Emirati Arabi)

un'autovettura Toyota *pickup*, il Dott. Alfredo Luzi del Servizio di Polizia Scientifica è stato nominato per una consulenza finalizzata all'accertamento, prima del trasporto in Italia, della compatibilità tra questa autovettura con quella in cui furono uccisi i due giornalisti italiani. All'esito positivo di tale quesito è seguita l'assegnazione allo stesso della perizia finalizzata sostanzialmente ad accertare in via definitiva la corrispondenza della vettura in sequestro con quella a bordo della quale si trovavano i giornalisti Ilaria Alpi e Miran Hrovatin e a verificare il numero dei colpi esplosi, la loro traiettoria, il tipo di arma, la distanza da cui sono stati sparati e la dinamica dell'episodio in generale. Contestualmente veniva incaricato il prof. Pascali di accertare la eventuale presenza di tracce ematiche e se queste appartessero all'una o all'altra della vittime ovvero ad altra persona. Analogo mandato in tema di genetica forense veniva poi conferito al dott. Renato Biondo del Servizio di polizia Scientifica, sezione analisi biologiche, affinché procedesse alla estrapolazione del DNA dai tessuti presenti all'interno della Toyota.

In altro settore dell'indagine si collocano, invece, le perizie medico-legali in tema di metodiche identificative mediante rilievi antropometrici ed elaborazione digitale delle immagini, per le quali sono stati nominati consulenti la dott.ssa Gabriella Carlesi e il capitano Bruno Cardinetti, quest'ultimo appartenente al Reparto Investigazioni Scientifiche di Roma, con l'incarico di accertare se la persona ritratta nella fotografia estratta dal video di un giornalista egiziano fosse o meno identificabile con le immagini fotosegnalistiche del testimone Gelle.

LIMITI PER GLI ATTI INCIDENTI SULLE LIBERTÀ PERSONALI

I problemi più delicati riguardano sicuramente l'area coperta dalla garanzia dell'articolo 13 della carta costituzionale che, accanto all'affermazione dell'inviolabilità della libertà personale, stabilisce che la detenzione e le altre forme di restrizione della libertà personale possono essere disposte unicamente con atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi preveduti dalla legge. Se, da un lato, infatti, la riserva di giurisdizione è superata da una norma di medesimo rango, l'art. 82, che sancisce il cosiddetto "parallelismo" dei poteri esplicabili e delle limitazioni incontrate dalle commissioni parlamentari di inchiesta nelle proprie indagini e quelli dell'autorità giudiziaria, dall'altro la non omogeneità strutturale nonché l'impossibilità di applicazione *in toto* delle regole processuali fanno sì che l'impianto del rito ordinario, soprattutto con riguardo agli aspetti più garantisti, ne risulti modificato, con relativa necessità di un'attività interpretativa intesa a razionalizzarne forme e procedure.

I maggiori problemi interpretativi si pongono, fin da subito, con la necessità di individuare l'autorità giudiziaria cui la norma fa riferimento, dal momento che, intervenuto nel 1989 il nuovo codice di procedura penale, quella figura autonoma e autoreferenziale, che è stata il giudice istruttore si è

scissa nelle due funzioni inquirente e giudicante. E' qui opportuno ricordare che i più recenti indirizzi dottrinali paiono ora concordare che i poteri di cui si tratta sarebbero quelli dell'autorità giudiziaria *tout court*, e cioè civile, penale ed amministrativa nella fase istruttoria, poiché istruttori sono i compiti della Commissione di inchiesta. Ed infatti non può dubitarsi che la funzione di tali organismi parlamentari non possa che essere conoscitiva, restando affidata ogni decisione al *plenum* delle rispettive camere di appartenenza, tranne le decisioni su eventuali responsabilità, penali, civili od amministrative, che, nel rispetto del principio di separazione dei poteri, restano di competenza esclusiva degli organi giurisdizionali ordinari. Conformemente si è espressa anche la Corte Costituzionale nella sent. n. 231 del 1975: «Compito delle commissioni parlamentari di inchiesta non è di “giudicare”, ma solo di raccogliere notizie e dati necessari per l'esercizio delle funzioni delle Camere; essi non tendono a produrre, né le loro relazioni conclusive producono, alcuna modificazione giuridica (com'è invece proprio degli atti giurisdizionali), ma hanno semplicemente lo scopo di mettere a disposizione delle Assemblee tutti gli elementi utili affinché queste possano, con piena cognizione delle situazioni di fatto, deliberare la propria linea di condotta».

Il *discrimen* per l'individuazione dei mezzi di cui si possono avvalere le commissioni di inchiesta non potrà, dunque, che essere il risultato della valutazione sulla sussistenza o meno della capacità dei singoli atti di garantire ovvero facilitare il processo conoscitivo.

Premesso che l'ordinamento non contempla più il cosiddetto “arresto monitorio” del testimone reticente, peraltro utilizzato dalle commissioni sul caso Sindona e quella sulla loggia massonica P2, resta molto controversa la possibilità di emanare legittimamente provvedimenti di restrizione della libertà personale, *rectius* di cattura, cioè provvedimenti definitivi che non necessitano successiva convalida. Restano in particolare esclusi il fermo, che è finalizzato ad assicurare alla giustizia un indiziato di reato di cui vi sia il fondato sospetto possa darsi alla fuga, e provvedimenti cautelari fondati sulle esigenze di evitare la reiterazione della condotta criminosa o ancora, di impedirne la fuga, dal momento che, esclusa ogni relazione con le esigenze istruttorie della Commissione, a questa non spettano né funzioni di polizia di sicurezza né funzioni sanzionatorie. Resta in ipotesi aperta, invece, la possibilità di procedere all'arresto in flagranza, nella seppur remota ipotesi di consumazione di un reato per cui questo sia preveduto di fronte alla Commissione (e non la falsa testimonianza!), anche in virtù del fatto che tale istituto possiede, almeno in taluni casi, profili di stringente obbligatorietà. Parimenti, e anche più verosimilmente, potrebbe discutersi sulla legittimità di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere motivata dal concreto “pericolo per l'acquisizione o la genuinità della prova” ai sensi dell'art. 274 c.p.p.

LE PERQUISIZIONI, I SEQUESTRI E LE INTERCETTAZIONI

Presupposto per l'emanazione del decreto di perquisizione è la sussistenza del fondato motivo di ritenere che taluno occulti in un determinato luogo il corpo del reato o cose pertinenti al reato, del quale viene dato conto nel provvedimento, che deve necessariamente essere motivato. Tale mezzo di ricerca della prova, che nel processo penale è ordinariamente disposto dal pubblico ministero o comunque da esso convalidato qualora effettuato di iniziativa dalla polizia giudiziaria, in Commissione, rientrando nella sfera giuridica delle libertà costituzionalmente garantite contemplate dall'art. 10 bis del regolamento, successivamente a detta modifica, è stato sempre deliberato dalla Commissione all'unanimità dei presenti, Restano salvi i casi di necessità ed urgenza, in presenza dei quali la decisione viene presa dall'Ufficio di Presidenza, all'unanimità dei presenti, e convalidata dall'organismo parlamentare nelle ventiquattro ore successive (articolo 10 bis, commi 1 e 4).

Tra il gennaio 2004 ed il febbraio 2006 sono stati emanati ed eseguiti cinque decreti di perquisizione in diverse regioni italiane, presso abitazioni private o uffici pubblici, come nel caso della Digos, cui sono seguiti altrettanti sequestri, pure deliberati, anche se non necessariamente con le speciali cautele previste per gli atti incidenti sulle libertà di cui all'art. 13 Cost. Sono stati inoltre disposti sequestri indipendentemente da perquisizioni, come quello eseguito sulla autovettura Toyota durante il viaggio verso l'Italia

E' utile ricordare come, a differenza di quanto previsto per gli atti disposti dall'autorità giudiziaria, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenza del 12 marzo 1983), abbiano escluso la ricorribilità al giudice ordinario contro gli atti delle commissioni di inchiesta, deducendo tale carenza di giurisdizione dal principio della separazione dei poteri e dalla posizione di supremazia in cui si trovano gli organi parlamentari. Nella ricostruzione della corte il sindacato giurisdizionale non sarebbe un "limite" ai sensi dell'art. 82 Cost. ma concernerebbe una fase successiva di controllo sull'esercizio del potere.

Nel corso dell'inchiesta parlamentare, sono state disposte con decreto motivato intercettazioni di numerose utenze telefoniche, fisse e mobili, in un caso anche telematiche, per periodi di tempo anche prolungati, previa deliberazione di proroga ogni quindici giorni, ai sensi dell'articolo 267 c.p.p., la cui esecuzione è stata curata dagli ufficiali della Guardia di Finanza. Il dato forse più interessante è che, oltre a queste, è stata deliberata anche l'intercettazione di un'utenza di un consulente della Commissione, con il consenso ed anzi su proposta di questo, al fine di agevolare il controllo e la gestione della intensa attività di indagine intrattenuta con fonti confidenziali e soggetti terzi.

E' stata, infine, effettuata un'intercettazione ambientale nei locali antistanti l'aula della caserma Cadorna in occasione della audizione di alcuni testi somali.

PARTE I

PAGINA BIANCA

CAPITOLO 1

- QUADRO DELLA SITUAZIONE IN SOMALIA, SULLA GUERRA CIVILE, SULLA CADUTA DI SIAD BARRE E SUGLI AVVENIMENTI SUCCESSIVI -

PREMESSA

CENNI SULLA SOMALIA, SULLA GUERRA CIVILE, SULLA CADUTA DI SIAD BARRE E SUGLI AVVENIMENTI SUCCESSIVI
LA DIVISIONE CLANICA E POLITICA DEL TERRITORIO
LE MISSIONI UNOSOM E UNOSOM II
LA PRESENZA MILITARE ITALIANA NELL'AMBITO DELLE MISSIONI INTERNAZIONALI
LA POLIZIA SOMALA
L'ORDINE PUBBLICO IN SOMALIA ED A MOGADISCIO

PREMESSA

Al fine di accertare quale fosse lo scenario nel quale si sono svolti i fatti oggetto di indagine, la Commissione ha posto in essere una vasta attività di raccolta documentale e testimoniale, proveniente dalle diverse fonti istituzionali, sulla quale, dopo attento esame, sono state svolte importanti attività di riscontro, anche attraverso l'acquisizione e/o integrazione di testimonianze, anche di soggetti, somali e italiani, precedentemente mai auditi, o mai sentiti sul punto in maniera analitica.

Giova sin da ora ricordare che detto percorso metodologico è quello adottato dalla Commissione in ordine all'inchiesta tutta e dunque, come si avrà occasione di ricordare, relativamente a tutti i quesiti proposti.

Nel presente capitolo, partendo da una sintetica ricostruzione degli eventi, a far data dalla caduta di Siad Barre, alla fine di gennaio 1991, vengono ripercorsi brevemente i passaggi che conducono alla contrapposizione tra i due principali 'signori della guerra', Ali Madhi e Aidid, alle loro rispettive posizioni nei confronti dei contingenti militari internazionali, inviati sotto mandato ONU alla fine del 1992, per tentare di porre fine alla guerra civile che aveva ormai devastato il paese e la sua popolazione. Una ricostruzione che ha posto in luce la totale mancanza di ogni autorità in una società sorretta ormai solo dalle appartenenze claniche, nella quale ha inizio una sistematica penetrazione culturale da parte degli organismi islamici, fondata anche su un imponente contributo di aiuti umanitari, che li pone quasi in concorrenza con le forze occidentali presenti.

In questa situazione di anarchia, la Commissione ha potuto registrare la presenza dei primi, incipienti fenomeni di integralismo islamico, testimoniati dalla individuazione in alcune aree del Paese di alcuni campi di addestramento istituiti da Osama Bin Laden, ben noto solo agli americani cui si apprestava a dar man forte nella guerra contro l'Afganistan.

La Commissione ha inoltre ricostruito le fasi più salienti dell'operazione *Restore Hope*, identificando ruoli e specifiche competenze dei contingenti, di Unosom, dei servizi di sicurezza, della nostra rappresentanza diplomatica, e accertando le circostanze in cui si sono svolti alcuni degli eventi più drammatici e significativi, quali l'attacco al *Check Point Pasta* e il massacro di quattro giornalisti dell'agenzia Reuter, entrambi del luglio 1993.

Per quanto attiene la specifica situazione della capitale, la copiosa documentazione istituzionale e giornalistica testimonia il drammatico, progressivo deteriorarsi del clima, in particolare nei confronti degli italiani, visti come dei traditori che, al fallimento dell'operazione umanitaria, scappano abbandonando al proprio destino un popolo affamato, privato anche delle poche risorse che la presenza occidentale, militare e civile, aveva sin lì assicurato. In questo clima, fatto di sequestri, rapine, assalti, alla fine del 1993 trovano la morte un nostro agente del servizio militare, Vincenzo Li Causi e la volontaria Maria Cristina Luinetti, e viene gravemente ferito un funzionario della cooperazione, Franco Oliva. All'inizio del 1994 gli attacchi alla nostra ambasciata divengono quasi quotidiani, così come le richieste di risarcimento per presunti danni provocati dal nostro contingente.

Il quadro che precede immediatamente il ritiro del nostro contingente è drammatico: l'ambasciatore e il suo piccolo nucleo di carabinieri di scorta si sono ritirati all'interno del *compound* di UNOSOM, nei pressi dell'aeroporto e la città, blandamente presidiata da contingenti nigeriani, malesi e pakistani, rimane in balia di bande armate, composte di gente che viene dal *bush*, alla ricerca di una qualsivoglia fonte di denaro. In tal senso più rilevanti di quelle dei nostri militari, appaiono le testimonianze rese da alcuni testi somali auditi in Commissione, segnatamente di quelli che all'epoca fecero parte della polizia somala ricostituita sotto l'egida dell'UNOSOM, i quali hanno riferito della impossibilità, anche per loro stessi, di uscire di casa senza un'adeguata scorta e della presenza di bande composte di gente che non rispondeva più neanche al capoclan.

CENNI SULLA SOMALIA, SULLA GUERRA CIVILE, SULLA CADUTA DI SIAD BARRE E SUGLI AVVENIMENTI SUCCESSIVI

La Somalia, nata dall'unificazione della Somalia Italiana e del Somaliland nel 1960, con la denominazione ufficiale di Repubblica Democratica Somala, si estende nel Corno d'Africa su una superficie di circa

630.000 Km². Le lingue ufficiali della popolazione sono il somalo e l'arabo mentre sono diffuse l'italiano e l'inglese.

La Somalia dal 1991 è in situazione di anarchia a seguito della caduta del presidente Mohamed Siad Barre¹ provocata da un movimento di guerriglia alimentato da diversi clan avversi a quello del dittatore (Darod²), anche finanziati ed aiutati militarmente da paesi stranieri³. Nello stesso anno il Somaliland ha dichiarato la secessione.

La lunga guerra con l'Etiopia, la guerra civile e la conseguente anarchia hanno prodotto una grave carestia, e, unite al susseguirsi di numerose epidemie, hanno stremato la popolazione impoverendo sempre di più il paese.

Negli anni '90 centinaia di migliaia di somali si sono rifugiati nei paesi vicini e nel resto del mondo per sfuggire alla situazione drammatica⁴.

L'assenza di un potere centrale dello Stato ha portato fin dal 1991 alla formazione di zone d'influenza su base clanica facenti capo a diversi "signori della guerra". Questi hanno organizzato proprie milizie armate, in parte attingendo a personale proveniente dalle forze armate e dalla polizia ed in parte a giovani ed a banditi (morian), tutti reclutati tra la gente dei rispettivi clan.

La guerra civile in Somalia ha visto, nei primi anni del dopo Barre e fino agli anni di interesse per la Commissione, la contrapposizione dei gruppi etnico-politici facenti capo ad Aidid a quelli alleati di Ali Mahdi, efficacemente descritti dall'Ambasciatore Augelli in una sua nota diretta al Ministero degli esteri⁵.

¹ Salito al potere nel 1969.

² aud. di Mario Scialoja del 23.11.2004, pag. 27-29 in relazione alla citazione del clan di Barre.

³ Un appunto del 2 ottobre 1989 del SISDe sulla Somalia riferisce che il regime di Barre è al collasso nonostante gli aiuti internazionali soprattutto americani ed italiani, che le tribù HAWIYE, molto influenti e concentrate nelle vicinanze di Mogadiscio, avrebbero fermamente dichiarato la loro sfiducia nei confronti di BARRE e che l'Iran avrebbe fornito armi e mezzi all' "esercito di liberazione somalo" di stanza ai confini con l'Eritrea, in quanto intenzionato ad inserire la Somalia nella sua "area di interesse militare e politico" anche per l'importantissima posizione strategica del Paese nel corno d'Africa. Doc. 108.12, pag. 103-105.

⁴ Nota Sismi del 2 luglio 1993 "... i somali raccolti nei campi profughi in Kenia ammontano a circa 225.000 unità. Le condizioni di vita nei campi sono pessime, anche per l'aumento degli episodi di violenza che hanno costretto alcune organizzazioni umanitarie a ritirare il proprio personale..." Doc. 164.24 pag. 45-47.

⁵ 30 novembre 1992 appunto per il Segretario Generale del MAE dell'Ambasciatore Augelli:

"... la Somalia si trova, con la sola eccezione di alcune aree del Paese, in una situazione di quasi totale anarchia, caratterizzata dall'assenza di autorità riconosciute, dalla lotta armata tra clan e lignaggi rivali e dalla continua sopraffazione da parte di gruppi armati su coloro che non sono in grado di difendersi. Il primo passo verso il superamento di questa situazione è certamente rappresentato dalla riconciliazione tra gli esponenti più rappresentativi dei vari movimenti politici a base clanica, riconciliazione che appare comunque al momento incerta e probabilmente realizzabile solo nel medio periodo.

a) Gli schieramenti contrapposti

Fatta eccezione per il Nord-Ovest - il cosiddetto "Somaliland", autoproclamatosi indipendente - che richiede una analisi a parte, la ex Somalia italiana è ormai caratterizzata sul piano politico militare da due contrapposte alleanze: la SNA (Somali National Alliance) che fa capo al Gen. Aidid e quella che - pur essendo composta da vari movimenti (SOM, SSDF, SNF è parte dell'USC) - definiremo per semplicità di discorso "alleanza Ali Mahdi".

Prima di descrivere gli sviluppi più recenti è utile capire la natura di questi schieramenti e le loro posizioni politiche. Aidid, sebbene sia stato in passato, così come la maggior parte degli attuali leaders politici e militari, un collaboratore di Siad Barre, si considera il principale artefice della lotta di liberazione nazionale dalla dittatura ed accusa i suoi oppositori di essere stati partecipi o comunque conniventi con il precedente regime e per ciò stesso delegittimati a

Questa situazione di anarchia ha anche favorito lo sviluppo ed il rafforzamento di gruppi integralisti islamici, finanziati da paesi stranieri, che si sono inseriti nella società somala creando associazioni, istituzioni scolastiche e corti di giustizia⁶.

Il fenomeno del fondamentalismo islamico in Somalia⁷ viene segnalato da diverse fonti⁸ acquisite dalla Commissione, sia documentali⁹ sia

governare. Nella sua ottica, un ruolo di primo piano nella ricostruzione politica del paese deve essere svolto dalla "Somali Liberation Army", che è di fatto costituita dalle sue milizie. Il gruppo Ali Mahdi sostiene invece di aver svolto un adeguato ruolo di opposizione nei confronti del passato regime, prima ricercandone la democratizzazione e poi sostenendo la rivolta popolare contro il dittatore, e di disporre quindi di sufficienti titoli democratici per contribuire alla ricostruzione del paese. Esso invoca in definitiva l'esigenza di superare le passate divisioni basate sui diversi ruoli di opposizione al regime e di porre le basi di una ampia riconciliazione che prenda atto del fatto che il pericolo di un ritorno al potere di Siad Barre è ormai svanito.

L'immagine di questa contrapposizione politica, sebbene contenga una parte di verità, nasconde dietro una facciata di diversità ideologiche i fenomeni più profondi della società somala, nonché i termini reali dello scontro in atto.

Storicamente i movimenti della società somala sono sempre stati caratterizzati dallo spostamento di clan nomade-pastorali e guerrieri, abitanti di zone aride, verso le terre fertili dello Scebeli e del Giuba e dalla sopraffazione e successiva integrazione spesso in posizione di dominio con le popolazioni agricole e pacifiche di quelle regioni. La guerra di "liberazione nazionale" condotta da Aidid è una perfetta rappresentazione di questo fenomeno. Il clan di cui è esponente, gli Habr Gedir - sostenuti dagli Hawandle - partiti dalle aride regioni settentrionali, al confine meridionale della Migiurtinia, hanno invaso Mogadiscio ed hanno occupato militarmente le zone agricole tra lo Scebeli ed il Giuba, abitate dai clan dei pacifici agricoltori Rahanweyin. Lo sterminio, la distruzione e l'espropriazione di beni da parte di truppe irregolari, la cui unica remunerazione era il saccheggio, ha trasformato la lotta politica e militare al regime di Siad Barre nello scontro tra clan tribali che è oggi in atto. Il clan degli Abgal, abitanti di Mogadiscio e delle zone agricole a nord della capitale - pur essendo membri della stessa famiglia clanica degli invasori, gli Hawiya - si sono scontrati con gli Habr Gedir; la famiglia clanica dei Darod - cui appartengono i clan dei Merehan (lo stesso di Siad Barre), dei Migiurtini e degli Ogadeni - non ha accettato la propria espulsione da Mogadiscio e da Chisimaio e si è coalizzata con gli Abgal per recuperare le posizioni ed i beni perduti; la famiglia clanica dei Rahanweyin ha subito i maggiori danni dello scontro politico-militare, divenendo vittima di migrazione forzata verso i centri di distribuzione di cibo e di morte per fame.

La natura clanica dello scontro politico-militare in atto è stata mascherata da Aidid con la creazione della SNA, che dovrebbe raccogliere in una alleanza politico-militare le principali forze che hanno lottato contro il regime di Siad Barre, ma che di fatto è costituita da una alleanza personale tra lui stesso e tre colonnelli suoi compagni d'armi. Tuttavia la stessa SNA, nel tentativo di dare legittimità all'Alleanza, reintroduce il concetto di clan attribuendo ai citati colonnelli il ruolo di rappresentanti dei clan di rispettiva appartenenza (Omar Jess per gli Ogadeni, Mohamed Nuur Caliyow per i Rahanweyin e Abdu Warsame Issak per i Bimal). Si tratta tuttavia, nei primi due casi, di una rappresentanza parziale, e nel terzo di una effettiva rappresentanza, ma di un clan minore.

Elenchiamo qui di seguito i principali movimenti politici presenti sulla scena somala, indicando fra parentesi il clan o la famiglia clanica che essi in realtà rappresentano: SSDF (Migiurtini), SNF (Merehan), SPM (Ogadeni), SDM (fam. clanica Rahanweyin), SNM (fam. clanica ISAQ), USC (fam. clanica Hawiya, ma con forti contestazioni circa la rappresentatività a causa della contrapposizione fra Habr Gedir di Aidid e Abgal di Ali Mahdi)...". Doc. 164.20 pag. 170-176

Aud. di Ali Mahdi del 6.9.2005: "Siad Barre è caduto nel gennaio 1991, era il 26 gennaio 1991. Quando è caduto il governo di Siad Barre, c'è stata la decisione di non fare subito un governo: io sono stato eletto presidente ad interim da cento uomini, cento saggi somali che mi hanno incaricato di fare il presidente...". Pag. 11. Ali Mahdi è stato presidente della Somalia "Fino all'arrivo dei contingenti delle Nazioni Unite.... Era il 1992. Aidid ha insistito che lui non avrebbe partecipato alla conferenza se non fossimo stati pari come titolo, e io, per il bene del popolo somalo, ho deciso di dimettermi" e dopo "... C'è stata una conferenza in Addis Abeba..." che si è conclusa senza raggiungere nessun accordo.

⁶ Il Generale Luca Rajola Pescarini alla Commissione Alpi-Hrovatin il 12 gennaio 2005: "Ovviamente queste corti islamiche si sono allargate a dismisura. Le ho detto prima che vi sono delle zone, come Belet Uen e Mogadiscio nord, che sono esclusivamente in mano a questa gente, perché fanno proselitismo. Quando una donna ha bisogno di dare da mangiare alla famiglia, e le famiglie in Somalia sopravvivono grazie alle donne, deve andare con il velo in testa, vestita in quel modo, da queste associazioni islamiche che le danno cure e da mangiare, assistono i bambini e aprono le scuole. Quindi, il proselitismo di questi è continuo, perché bisogna dire che, a differenza nostra, fanno le cose seriamente".

⁷ Paese di religione prevalentemente musulmana.

dichiarative¹⁰. Esso, sviluppatosi dallo stato embrionale immediatamente dopo la caduta del regime di Barre è apparso circoscritto a frange minoritarie della popolazione ed è risultato secondo alcune testimonianze tollerato dai signori della guerra, i quali non avevano la forza di combatterlo¹¹.

Il fenomeno negli anni successivi¹² ha registrato un consolidamento nella società somala, tanto che i nostri Servizi di informazione hanno avuto notizia della presenza in Somalia del capo di Al Qaeda, Osama Ben Laden¹³.

⁸ Sul punto in Senato della Repubblica – XI Legislatura – 183^a seduta 5 luglio 1993 – Assemblea – Resoconto stenografico - Presidenza del vice Presidente DE GIUSEPPE – Svolgimento di interrogazioni sull'uccisione di militari italiani e sugli sviluppi della situazione in Somalia, intervento all'assemblea del senatore FORTE⁸: "... l'Italia ha commesso una serie di errori da un certo numero di anni. Il primo è stato quello della cosiddetta teoria dell'equidistanza – che si è rivelata essere un tranello anche per gli Stati Uniti – in base alla quale si immaginava che il generale AIDID, il cui curriculum è vergognoso sotto tutti gli aspetti, che non ha nessun riscontro di amicizia e simpatia ne nelle tribù ne nelle popolazioni, fosse uno dei rappresentanti autorizzati, mentre era semplicemente il secessionista militare del gruppo che a Mogadiscio aveva effettuato una delle cosiddette azioni di rovesciamento di SIAD BARRE. Tale teoria ha creato grossi problemi. Mentre infatti tutti gli altri rappresentano qualcuno e qualcosa, il generale AIDID rappresenta solo i suoi gruppi militari ed i fondamentalisti islamici, i quali, nel frattempo, sono entrati nel Nord del paese occupandolo e attuando alcune azioni pericolose ... in tali zone ... vi è un attivo interesse dell'Islam fondamentalista, cioè degli integralisti, a realizzare operazioni strategiche di disturbo che possono anche diventare di guerriglia ...".

⁹ Lettera del Segretario Generale del Ministero degli Affari Esteri, datata 17.2.1993, diretta al Gen. PUCCI, direttore del SISMI con la quale si chiede collaborazione per avviare un progetto di assistenza alla ricostruzione della Polizia Somala. Nella lettera si chiede di fornire assistenza allo SSDF "in considerazione dei rischi di infiltrazione dei fondamentalisti islamici nella regione". Doc. 164.7

• Un appunto del Raggruppamento Operativo Centrale del SISDe del 27/1/2003 ricostruisce la presenza nel corno d'Africa della formazione Al Ittihad Al Islamya, tracciando un quadro storico a partire dal 1970.

Il gruppo di carattere fondamentalista fu perseguitato dal regime di Barre con esecuzioni capitali o esilio di suoi membri. Nel 1990, allo scoppio della guerra civile in Somalia, molti sostenitori e capi spirituali dell'organizzazione, riparati in Arabia Saudita, fecero ritorno formando un nuovo fronte unico dell'Al Ittihad Al Islamya ed il primo nuovo centro di aggregazione fu stabilito a Bosaso, diretto dal Generale Mohamed Abshir Muse.

La prima "Corte Islamica" che applicava la sharia fu istituita a Mogadiscio Nord, presieduta dallo Sceicco Shekh Ali Dere. Successivamente altre quattro Corti Islamiche furono istituite a Mogadiscio Sud e poi in altre città del sud, Merka, Qoryoley e Gelib. Nel 1998 (dicembre) le quattro Corti Islamiche di Mogadiscio Sud vennero riunite sotto un unico "Consiglio Supremo Islamico", presieduto da Shekh Hassan Mohamed Adde. Analogo "Consiglio Supremo Islamico" venne fondato anche a Mogadiscio Nord nel maggio del 1999, voluto e finanziato da Shekh Abukar Addani e presieduto da Shekh M. Hamud Siyaro, tribù Abgal.

Contemporaneamente un'organizzazione para militare, composta essenzialmente da aderenti al gruppo A.I.A.I e sotto il comando del Col. Shekh Hassan Dahir Aweys, venne creata per tutela dell'ordine pubblico; basi logistiche, che ben presto si rivelarono veri campi d'addestramento militare, sorsero a Lugh Ferrandi nella regione Gedo. Più tardi questi "campi" furono smantellati a seguito dell'attacco portato dal S.N.F. (Somaly National Front), comandato dal Generale Omar Hagi Masalle, con l'appoggio di truppe etiopi.

Le truppe A.I.A.I si rifugiarono ad El Wak, Raskiamboni ed a nord della Somalia.

Nel 1992 il Col. Abdullahi Yusuf, Presidente del Puntland combatté militarmente i miliziani di Al Ittihad presenti nella sua regione. Molti dei miliziani (somali ed afgani) trovarono rifugio in Etiopia, dove portarono a termine anche alcuni attacchi terroristici. Doc. 108.12 pag. 412-420.

¹⁰ Amb. Mario Scialoja alla Commissione Alpi-Hrovatin il 23 novembre 2004: "...dopo la caduta di Siad Barre, che non era un uomo molto religioso, si sono cominciati a instaurare in Somalia questi nuclei di fondamentalisti islamici, incoraggiati e finanziati dal Sudan, che non ha un governo precisamente moderato, e anche dall'Iran, con un paio di localizzazioni geografiche: a nord nel Puntland e a sud all'interno di Bardera". Pag. 55.

¹¹ Amb. Mario Scialoja alla Commissione Alpi-Hrovatin il 23 novembre 2004: "... Credo che questi tribunali islamici fossero sopportati, e non tollerati o supportati, da Ali Mahdi e gli altri, perché non avevano nemmeno i mezzi per contrastarli. Indubbiamente, questo fondamentalismo che contrasta con il regime, da lei giustamente definito laico, di Siad Barre, non credo che fosse gradito ad Ali Mahdi o a Aidid. In un certo senso era tollerato. Non potevano farne a meno. Non potevano eliminarlo o reprimerlo". Pag. 81.

¹² Il Generale Luca Rajola Pescarini alla Commissione Alpi-Hrovatin il 12 gennaio 2005: "Quando sono stato in Somalia con le Nazioni Unite... Nel 2001-2002. Ho girato tutta la Somalia e posso dire che vi sono delle zone esclusivamente sotto il controllo di organizzazioni islamiche finanziate dall'Arabia Saudita, dai paesi del Golfo, e così

La comunità internazionale, in considerazione della grave crisi, ha attuato in sostegno delle popolazioni della Somalia dapprima interventi umanitari e, poi, anche militari, stante la grave situazione di ordine pubblico e di guerra civile, che non consentiva lo svolgimento in sicurezza delle operazioni umanitarie. L'Italia, come è noto, ha partecipato sia alle operazioni umanitarie sia a quelle militari.

Nei capitoli successivi si farà riferimento ai suddetti interventi internazionali ed italiani.

LA DIVISIONE CLANICA E POLITICA DEL TERRITORIO

La Somalia risulta divisa in 18 regioni amministrative: Awdal, Bakool, Banaadir, Bari, Bay, Galguduud, Gedo, Hiiraan, Jubbada Dhexe, Jubbada Hoose, Mudug, Nugaal, Sanaag, Shabeellaha Dhexe, Shabeellaha Hoose, Sool, Togdheer, Woqooyi Galbeed.

Un dato certo sulla popolazione della Somalia risale al 1975 quando era di 8.591.629 (censimento ufficiale)¹⁴, mentre un calcolo preciso ed attuale non è agevole in considerazione dell'assenza di autorità in Somalia, dell'alto numero di profughi allontanatisi dal paese e della condizione di vita nomade di molta gente somala.

La popolazione risulta suddivisa in cinque etnie:

- i DAROD (25%) suddivisi in otto clan, alcuni dei quali ripartiti complessivamente in 30 sottoclan,
- i DIR (3%) suddivisi in tre clan, alcuni dei quali ripartiti in 7 sottoclan,
- gli HAWIYA (25%) suddivisi in undici clan (tra i quali gli Abr Ghedir e gli Abgal, facenti capo rispettivamente ad Aidid e ad Ali Mahdi) alcuni dei quali ripartiti in 9 sottoclan,
- gli ISSAQ (15%) suddivisi in due clan, a loro volta ripartiti in 6 sottoclan,

via; una delle basi era a Gibuti. Queste organizzazioni hanno avuto un seguito totale, tant'è vero che, ad esempio, le donne somale, che vestivano in maniera simpatica ed elegante, con una specie di sari, con un velo sul capo, oggi indossano tutte il vestito islamico e sono velate; insomma, c'è un cambio totale di costume...". Pag. 28.

¹³ Il Centro SISDe Roma 1 in un appunto del 26/1/1999 con oggetto "attività in Somalia di elementi dell'organizzazione di OSAMA BEN LADEN", indica contatti tra Hussen Aidid (figlio del defunto generale) ed il capo di Al Qaeda, con l'intermediazione di Omar MUGNE, e della possibilità che OSAMA BEN LADEN potesse trasferire la propria base operativa in Somalia se Aidid fosse riuscito nell'intento di instaurare uno Stato islamico somalo.

Il Generale Luca Rajola Pescarini alla Commissione Alpi-Hrovatin il 12 gennaio 2005: "... Bin Laden, una volta andato via dall'Arabia Saudita, si recò in Sudan ... Agli inizi degli anni novanta ... dove è rimasto più o meno per un anno ed ha intrapreso tutta una serie di attività commerciali ... dopo di che soprattutto da parte dei sauditi ... vi è stata una pressione sui sudanesi. I sudanesi sono suscettibili alle pressioni saudite, perché hanno una fortissima emigrazione in Sudan e per questioni finanziarie. Quindi, Hassan al-Turabi - il Capo di Stato sudanese - invitò Bin Laden ad andarsene via e pare (è accertato) che Bin Laden abbia fatto un passaggio, un soggiorno in Somalia prima di andarsene in Afghanistan". Pag. 40-41

¹⁴ Tratto dal World Factbook, sito internet dei Servizi Segreti USA.

- i RAHANWEIN (32%) suddivisi in quindici clan, due dei quali ripartiti in 4 sottoclan.

Taluni clan risultano multietnici ed è presente una minoranza bantu.

Le zone di influenza delle principali etnie e clan, con l'indicazione dei movimenti politici di appartenenza, risultavano nel 1992 così ripartite¹⁵:

- ANS (Alleanza Nazionale Somala) del Gen. Aidid, formata da HAWIYA (clan Abr Ghedir – Saad), presente nei quartieri sud di Mogadiscio, nella Somalia centrale e meridionale, territori militarmente controllati pur essendo presenti altre etnie e clan. Il partito di Aidid è denominato CDN (Consiglio Democratico Nazionale) in un documento del 30 luglio 1992, trasmesso alla Commissione dal Ministero Affari Esteri¹⁶;

- MPS (Movimento Patriottico Somalo, filo-Aidid) formato dai DAROD (clan Ogadeni) e stanziato a sud, tra Brava e Chisimaio, retto dal colonnello Jess;

- MNSS (Movimento Nazionale Somali Sud, filo-Aidid) composto dai DIR, stanziati nella regione centro meridionale della Somalia, a sud-ovest di Mogadiscio e comprendente la città costiera di Merca;

- MDS (Movimento Democratico Somalo, alleato di Ali Mahdi) formato da RAHANWEIN, con a capo Abdulkadir detto "Zoppo" (il Gen. Aidid, tuttavia, riteneva che il legittimo rappresentante di tale movimento fosse il Colonnello Caliyow, suo alleato), attestato nella Somalia centrale ad ovest di Mogadiscio e comprendente le città di Uanle Uen e Baidoa;

- CSU (Congresso Somalo Unito) composto da HAWIYA (clan Abgal) facente capo ad Ali Mahdi e presente a Mogadiscio Nord e, rispetto alla capitale, nel territorio settentrionale costiero, comprendente - nell'interno - la città di Gioar;

- FNS (Fronte Nazionale Somalo, filo-Ali Mahdi) formato da DAROD (clan Merehan) e guidato dal Gen. Ahmed Warsame, succeduto al Gen. Gani, influente a sud ovest della Somalia, comprendente il territorio al confine con il Kenia con le città di Bardera e Saco Uen e nel centro del paese, al confine con l'Etiopia, tra le città di Dusa Mareb e Galcaio;

- FDSS (Fronte Democratico Salvezza Somalia, filo-Ali Mahdi) composto dai DAROD (clan Migiurtini), stanziato nel centro nord della Somalia, con il sottoclan Omar Mohamud nei territori centrali ed i sottoclan Ali Suleiman e Osman Mohamud nelle zone settentrionali, comprendenti le città di Garoe e Bosaso, i cui leader sono stati il Generale Mohamed Abshir¹⁷ ed il Colonnello Abdullahi Yusuf;

- NMS (Movimento Nazionale Somalo) formato dagli ISSAQ, abitanti la ex-Somalia britannica, che hanno dichiarato la secessione costituendo la

¹⁵ Nota SISMI alle Autorità governative del 16/10/1992. Doc. 164.21 pag. 38-42. Nonché, atti prodotti dal Gen. Rajola Pescarini alla Digos di Roma, doc. 4.10 e appunto dell'Amb. Augelli per il Segretario Generale del MAE del 30/11/1992, doc. 164.20 pag. 170 – 176.

¹⁶ doc. 164.20 pag. 15.

¹⁷ Già capo della Polizia somala prima del colpo di stato di Barre del 1969. Doc. 164.20 pag. 122.

Repubblica del Somaliland, di cui una parte (clan Habr, sottoclan Hello e Wallo) alleata di Ali Mahdi, comprendente la città costiera di Berbera e l'altra favorevole ad Aidid (clan Habr sottoclan Yunis) con le città di Hargheisa, Erigavo, Burad e Brama.

La divisione territoriale e tribale di Mogadiscio nord e sud, secondo la visione di Ali Mahdi, si sarebbe sviluppata progressivamente e spontaneamente per l'emigrazione di Abgal nel nord e di Abr Ghedir nel sud. La linea verde che divideva le due parti della capitale è stata descritta dal *leader* somalo come una zona morta dove non abitava nessuno, ma che poteva essere liberamente attraversata dalle persone comuni. Solo i politici e le persone conosciute, riconoscibili come Abgal o Abr Ghedir, avevano problemi di sicurezza per l'attraversamento¹⁸. Questa indicazione, in realtà, è in parte diversa rispetto a quella rappresentata da diversi testimoni che hanno riferito della necessità per chiunque, per effettuare l'attraversamento della *green line*, di avere una scorta che, secondo taluno e per garantire una effettiva sicurezza, doveva essere composta da somali di diverse etnie.

Nel corso della guerra civile e negli anni seguenti al 1992, fino ai giorni nostri, le alterne vicende politico militari e la morte di diversi leader dei movimenti hanno provocato l'avvento di nuovi leader, modifiche nelle alleanze e conflitti interni agli stessi gruppi etnico-politici difficilmente ricostruibili in questa sede.

LE MISSIONI UNOSOM E UNOSOM II

L'intervento dell'ONU in Somalia nei primi anni novanta, finalizzato al tentativo di fronteggiare la grave situazione di quella regione del Corno d'Africa stremata da anni di guerra civile, di carestia e di pestilenze, fu disposto con più risoluzioni del Consiglio di Sicurezza.

Gli interventi furono all'inizio prevalentemente di carattere umanitario¹⁹, accompagnati dall'imposizione dell'embargo alle forniture di armi e dall'invito a cessare le ostilità alle parti coinvolte nel conflitto.

¹⁸ aud. di Ali Mahdi del 6.9. 2005: "Se un somalo va ad abitare in un certo luogo, succede che le persone che appartengono allo stesso clan vanno ad abitare lì perché c'è una persona dello stesso clan. Accade perciò che laddove abita un abgal poi abitano tanti abgal. Lo stesso è accaduto a sud di Mogadiscio, e cioè che laddove abitava un aber ghedir prima poi, piano piano, siano arrivati anche altri aber ghedir, finché non è diventata la zona degli aber ghedir. Questo è ciò che è successo e che ha portato alla divisione tra Mogadiscio nord e sud"... "C'era questa linea verde, questa strada che divideva le due parti del sud e del nord e c'era un pezzo di terra dove non abitava nessuno, perché le persone stavano o a sud o a nord... Sì, una zona morta... La gente normale poteva attraversare il nord e il sud, ma le persone conosciute appartenenti ad un certo clan, ad esempio un aber ghedir o un abgal, non potevano passare dal sud al nord.... Solo i politici non potevano passare da nord a sud. Le persone normali potevano passare e non vi erano condizioni da soddisfare per poter attraversare la linea verde, per andare al sud o al nord. La gente normale poteva farlo. ... A parte il 1992 e il 1993, quando c'era la guerra, ancora oggi una persona importante, un politico, non può passare senza scorta perché non c'è nessuno che garantisca la sua sicurezza". Pag. 8

¹⁹ Risoluzione n. 733 del 23 gennaio 1992, nella quale il Consiglio di Sicurezza.

"... considerando la richiesta della Somalia di prendere in esame la situazione ... udito il rapporto del Segretario Generale sulla situazione in Somalia e plaudendo all'iniziativa da lui assunta nel campo umanitario ... gravemente allarmato per il rapido deterioramento della situazione ... prega il Segretario Generale di voler dar corso